

Legge regionale 17 giugno 1993 , n. 44 - TESTO VIGENTE dal 02/02/2007

Destinazione dei beni immobili e mobili già di pertinenza del compendio minerario di Raibl siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo.

Art. 3

Assegnazione degli alloggi e canone di locazione

1. Gli alloggi facenti parte del complesso edilizio descritto all' articolo 2 restano assegnati ai soggetti risultanti inquilini alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente assegnati dalla Regione che ne facciano richiesta e che, in deroga a quanto previsto dal primo comma dell' articolo 24 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana;

b) essere residenti in un comune della regione oppure prestare attività lavorativa nel territorio regionale con priorità a tutti coloro che hanno residenza o fissa dimora nelle frazioni di Cave del Predil e Riofreddo del comune di Tarvisio;

c) non avere altra volta beneficiato dei contributi previsti dalla normativa regionale per l' acquisto della prima casa.

(1)(2)

2. Il canone di locazione relativo agli alloggi di cui al comma 1 decorre dall'1 luglio 2002.

(3)(5)(6)

2 bis. Ai titolari di pensione diretta o di reversibilità della Miniera di Raibl che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuto il diritto all'utilizzo gratuito e vitalizio degli alloggi di cui al comma 1, con eccezione delle spese condominiali e di riscaldamento.

(4)

Note:

- 1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 38/1996
- 2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 2, L. R. 38/1996
- 3 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 38/1996
- 4 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 4, L. R. 38/1996
- 5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 2/1999
- 6 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 25, L. R. 3/2002